

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO GREZZI, OPERE DA FABBRIO ED OPERE DA LATTONIERE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti, 1 – 25050 Vione (BS), richiede preventivo per la stipula di accordo quadro di cui all'art. 59 co. 4 lett.a) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di elementi in ferro grezzi presso nostro magazzino e per le opere da lattoniere e da fabbro.

L'offerta completa sarà da caricarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Spa ove avverrà la negoziazione.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL MATERIALE DA FORNIRE

La fornitura dovrà comprendere piantoni in ferro non verniciati costituiti da n°2 lamiere piegate a C saldate e forate il tutto complete come da disegno allegato, comprensivo di trasporto presso la nostra sede di Stadolina di Vione località Saletti.

L'offerta economica dovrà riportare lo sconto sulle voci dell'elenco prezzi.

Il prezzo offerto è da considerarsi comprensivo di ogni altro costo sostenuto dalla ditta.

ART. 3 – ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI APPALTO

La ditta sottoscrivendo il presente Capitolato attesta di aver preso esatta conoscenza della fornitura da effettuare.

ART. 4 – ASSISTENZA PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE

La ditta appaltatrice si impegna ad assumere ed assolvere a tutti gli obblighi normativi e di legge in materia di assistenza, previdenza, assicurazione, sicurezza e contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti e di tutti gli Enti preposti; la stazione appaltante, in caso di qualunque violazione, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento, fino a quando gli enti preposti non comunicheranno avvenuta regolarità, ovvero fino a quando la vertenza sarà stata definita.

ART. 5 – INDICAZIONE QUALITÀ MATERIALI DI FORNITURA

L'operatore, durante il periodo di fornitura, dovrà fornire materiale di prima qualità secondo le specifiche richieste ed utili allo scopo per cui è acquistato con impegno alla sostituzione senza costi in caso di fornitura difettosa o non conforme al dichiarato.

L'amministrazione aggiudicante si riserva il diritto di esaminare il materiale fornito e di contestarlo entro 30 gg. successivi alla data della ricezione.

Qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di trasporto, il fornitore provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale non ritenuto idoneo entro il termine di n. 3 (tre) gg.

I prodotti oggetto di fornitura che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità di UTILIZZO, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme tecniche unificate (UNI), nonché idonei per l'utilizzo da parte del personale addetto.

I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio all'ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico dell'impresa.

L'assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità sopra esplicitate. La data in cui vengono eseguite le singole consegne risulta da specifico documento di trasporto firmato dal personale incaricato e dagli incaricati dell'impresa.

In ogni caso, la sottoscrizione del documento di trasporto non implica l'accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, quando risultino difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato e alle regole dell'arte.

ART. 6 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà per ogni singolo ordine effettuato entro (90) novanta giorni fine mese dalla presentazione di regolare fattura elettronica, senza alcuna altra formalità (previo conteggio inviato alla Stazione Appaltante e/o bolle/note di accompagnamento regolarmente firmate). Il pagamento sarà subordinato alla verifica di regolarità contributiva da parte dell'operatore.

La fattura dovrà riportare articolo per articolo il prezzo unitario a base di gara, lo sconto offerto ed il medesimo prezzo depurato dallo stesso. Una fatturazione difforme alle presenti indicazioni non verrà liquidata.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali d'appalto, di stampa e di bollo, registro e diritti di segreteria senza diritto di rivalsa (ove dovute).

ART. 8 –PENALI

Nel caso in cui l'affidatario ritardi, per motivi a lui imputabili, la consegna della fornitura nei tempi utili di cui all'art. 5 fatti comunque salvi i casi di forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Ogni violazione di contratto io del presente capitolato sarà sanzionabile a discrezione della stazione appaltante con un importo da € 50,00 a € 350,00 a seconda della gravità delle violazioni e salvo che il comportamento o la casistica non comporti ulteriori e più gravi conseguenze (es. risoluzione contrattuale o recesso).

L'ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Consorzio, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Consorzio.

Per far fronte ad eventuali penali non capienti a dedurre dagli ordini già effettuati si provvederà ad escutere la quota parte di cauzione definitiva depositata.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

La Ditta appaltatrice solleva l'Amministrazione e l'Ufficio responsabile da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno arrecato a terzi per imperfetta o negligente esecuzione di ogni o qualunque opera prescritta dal presente Capitolato.

La presenza sui luoghi del personale dipendente del Consorzio e qualunque suo intervento non altera o diminuisce queste condizioni di responsabilità.

ART. 10- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

Si richiamano le condizioni di risoluzione e recesso dei contratti stabilite rispettivamente dagli art. 122 e 123 del codice.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi dello stesso, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b) qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico
- c) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

- d) nei seguenti casi (qualora dovuta la consegna):
- ritardo nella consegna del materiale superiore ad 1 giorno nei casi di consegna urgente al verificarsi della 3° violazione;
 - ritardo nella consegna del materiale superiore a giorni 10 naturali e consecutivi al verificarsi della 3° violazione;
 - mancato allestimento o ripristino del punto di ritiro di cui all'art. 4, od in caso di non operatività dello stesso;

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- a) quando il Consorzio e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile;
- c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Consorzio;
- d) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante

prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 13 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo il principio di fiducia di cui all'art. 2 del codice il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

Art. 14 CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI - ART 60 DEL CODICE.

I prezzi pattuiti nel presente accordo rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento.

In caso di motivate circostanze che impongono la revisione dei prezzi pattuiti giustificate da ragioni obiettive e circostanziate evidenziate dall'appaltatore si stabilisce che verrà riconosciuto all'appaltatore la percentuale di sovrapprezzo calcolata a seguito di confronto tra i costi per la medesima fornitura (materiale + manodopera) dei prezziari nazionali alla data della richiesta di revisione e alla data dell'offerta di aggiudicazione. La revisione potrà avvenire anche a favore della stazione appaltante in caso di sensibile diminuzione dei costi delle materie prime e della manodopera a livello nazionale.

In ogni caso le predette clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

..... li

Timbro e Firma PER accettazione

.....